

Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

D. M. 10 gennaio 2013
Il Prefetto

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 0010572 (P)
del 18-03-2013

**Alle Prefetture – Uffici
Territoriali del Governo
Ex Sezioni regionali Albo
Loro sedi**

Oggetto: Aggiornamento istruzioni relative al versamento dei diritti di segreteria e dei rimborsi dovuti da comuni e province per l'impiego dei segretari per supplenze e reggenze.

L'art. 7 del Decreto Interministeriale del 23 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012, prevede che le risorse finanziarie da assegnare al centro di responsabilità "Dipartimento per gli affari interni e territoriali" per le funzioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali trasferite al Ministero dell'Interno derivino, tra l'altro:

- a) dalla riassegnazione delle somme affluite su apposito capitolo di entrata, corrispondenti ai diritti di segreteria versati da comuni e province ai sensi della legge 8 giugno 1962, n.604;
- b) dalla riassegnazione delle somme affluite sul citato capitolo di entrata, corrispondenti ai rimborsi dovuti da comuni e province per l'impiego dei segretari per supplenze e reggenze e ai rimborsi dovuti da parte di pubbliche amministrazioni per l'impiego, a qualunque titolo, dei segretari.

Al fine di uniformare le procedure applicative su tutto il territorio nazionale e di evitare disfunzioni e eventuali ritardi in sede di riscossione delle somme dovute, appare necessario provvedere all'aggiornamento delle istruzioni operative a suo tempo impartite dalla soppressa Agenzia.

A) DIRITTI DI SEGRETERIA.

Si ritiene, in primo luogo, richiamare le norme vigenti in materia.

Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

D. M. 10 gennaio 2013
Il Prefetto

L'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 dispone, al primo comma, che *"i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia..."* ora Ministero dell'Interno.

Il sopra richiamato art. 40 della Legge dell'8 giugno 1962, come modificato dalla Legge 15 novembre 1973, n. 734 e dall'art 27 del Decreto Legge del 28 febbraio 1983, n. 55 convertito nella Legge del 26 aprile 1983, n.131, prevede *".....che il provento annuale dei diritti di segreteria (la cui riscossione è obbligatoria in tutti i Comuni e Province), è ripartito nella misura unica del 90% da attribuire ai Comuni ed alle Province ed il rimanente 10% da attribuire al fondo di cui agli artt. 41 e 42 della sopra citata legge....."*.

L'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i. al comma 4 lett. c) aggiunge che: *"....il Segretario Comunale e Provinciale può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente...."*.

L'art. 21, comma 4, del D.P.R. del 4 dicembre 1997 n. 465, dichiara: *"...sugli atti, di cui all'art. 17, comma 68 lett. b) della legge del 15 maggio 1997 n.127 (ora art. 97 del T.U.E.L.), rogati ed autenticati dal Segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della Legge 604/1962 e successive modifiche e integrazioni"*.

L'art. 41 della legge dell'11 luglio 1980 n. 312, enuncia: *"...una quota parte dei diritti spettanti al Comune ed alla Provincia (il 90% di cui sopra), per gli atti di cui punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D della legge 604/1962 nella misura del 75% sia attribuita al Segretario Comunale fino ad un limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento...."*.

Tanto premesso, si forniscono le seguenti istruzioni.

Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

D. M. 10 gennaio 2013
Il Prefetto

- 1) I comuni e le province sono tenuti, in base alla propria provincia di appartenenza, a corrispondere le quote di diritti di segreteria e di rogito spettanti al Ministero dell'Interno e provvedono trimestralmente al relativo versamento utilizzando **esclusivamente** i codici IBAN collegati allo stato di previsione di entrata - capo 14 - capitolo n. 2442 - articolo 1 (*tabella allegata sub 1*).
- 2) I comuni e le province devono aver cura di indicare la seguente causale: “*Comune/Provincia di.....versamento dei diritti di segreteria al capitolo n. 2442, capo 14 art. 1, anno....., trimestre.....*”.
- 3) I comuni e le province determinano trimestralmente (trimestre gennaio-marzo; trimestre aprile – giugno; trimestre luglio – settembre; trimestre ottobre – dicembre) il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria. Il versamento dei diritti deve essere effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l’obbligo di versamento (rispettivamente entro il 30 aprile, entro il 31 luglio, entro il 31 ottobre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo).
- 4) Qualora l’importo trimestrale dei diritti di segreteria, risulti inferiore all’importo di Euro 25,82 gli Enti che non sono obbligati al versamento trimestrale per insufficienza di importo indicheranno solo i dati relativi al riparto e daranno conto del versamento complessivo nel trimestre nel quale la soglia minima viene raggiunta o comunque nel IV trimestre.
- 5) Nell’ipotesi di eventuali versamenti eseguiti nell’anno cui si riferisce il modello, ma relativi a trimestri od anni pregressi, e quindi, effettuati oltre i termini previsti, si dovrà compilare l’apposito prospetto contenuto nella parte finale del modello, avendo cura di riportare nello stesso tutte le informazioni richieste.
- 6) Una volta effettuato il pagamento devono essere inoltrare, a mezzo posta o fax o posta elettronica certificata al Ministero dell’Interno – Albo dei segretari - Ufficio entrate le quietanze di versamento, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli dello stato di

Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

D. M. 10 gennaio 2013
Il Prefetto

previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'art. 7 del decreto interministeriale del 23 maggio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale del 13 dicembre 2012.

- 7) Nell'ipotesi in cui le quietanze di versamento vengano erroneamente inviate alle Prefetture, si prega di inoltrarle al Ministero dell'Interno – Albo dei segretari – Ufficio Entrate.
- 8) I comuni e le province sono tenuti a compilare il modello (*allegato sub 2*) concernente il versamento dei diritti di segreteria e a trasmetterlo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento al Ministero dell'Interno – Albo segretari, Piazza Cavour, 25 -00193- Roma. Il modello deve essere compilato con i dati desunti dalla contabilità dell'Ente. Il modello, firmato e timbrato dal Responsabile del procedimento, deve essere compilato in ogni sua parte e i dati finanziari richiesti vanno riportati nel modello stesso.

**B) RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO A
SEGRETARI INCARICATI DI REGGENZA/SUPPLENZA.**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 101 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 465/1997 i segretari collocati in posizione di disponibilità sono utilizzati, prioritariamente, per incarichi di supplenza (in caso di temporanea assenza del segretario titolare) e di reggenza (in caso di sede di segreteria vacante).

Il comma 6 del predetto art. 19 dispone, inoltre, che i segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.

Si premette che gli incarichi di reggenza/supplenza sono conferiti dalle Prefetture dei capoluoghi di regione competenti alla gestione delle Sezioni regionali dell'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto interministeriale 23 maggio 2012, citato in premessa.

Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

D. M. 10 gennaio 2013
Il Prefetto

Si ritiene opportuno che, al fine di evitare duplicazioni anagrafiche, retributive, previdenziali e fiscali, la corresponsione delle competenze stipendiali ai segretari reggenti e supplenti degli incarichi in parola continui ad essere effettuata da parte di questo Ministero, fatto salvo il successivo recupero dei complessivi oneri nei confronti delle amministrazioni utilizzatrici secondo le modalità di seguito illustrate.

La quantificazione degli oneri oggetto di rimborso verrà effettuata dalle Prefetture in indirizzo sulla base dei provvedimenti di incarico adottati, nonché dei provvedimenti di trattamento economico dei segretari incaricati.

Le stesse Prefetture provvederanno, quindi, ad inoltrare le richieste di restituzione delle somme dovute alle amministrazioni utilizzatrici, avendo cura di utilizzare, per fini di omogeneità, l'allegato modello (Allegato *sub* 3).

Dette richieste saranno avanzate, di norma, entro i trenta giorni successivi al termine dell'incarico e dovranno essere, contestualmente, trasmesse alla struttura centrale preposta alla gestione dell'Albo – Ufficio ragioneria, che provvederà ad inserire i crediti in tal modo maturati in un unico *data base*. Tale ultimo ufficio provvederà, altresì, al successivo riscontro dei versamenti effettuati dagli enti, nonché a tutti gli adempimenti necessari alla riassegnazione delle somme confluite sull'apposito capitolo di entrata.

In relazione a tale ultimo aspetto si richiama, innanzitutto, l'attenzione sulla necessità di indicare, sulle note di recupero, le corrette modalità di pagamento che ciascuna amministrazione dovrà utilizzare. Si evidenzia, infatti, come i versamenti in discorso dovranno essere disposti utilizzando il codice IBAN collegato allo stato di previsione dell'entrata, capo 14 - cap. 2442 - art. 2, e corrispondente alla provincia di appartenenza dell'amministrazione versante (**cfr. tabella allegata sub 1**). Per i recuperi relativi a somme già richieste in esercizi precedenti ma non ancora versate dagli enti debitori (residui attivi) dovrà, invece, essere utilizzato il codice IBAN collegato

Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

D. M. 10 gennaio 2013
Il Prefetto

allo stato di previsione dell'entrata, capo 14 - cap. 2442 - art. 5, e corrispondente alla provincia di appartenenza dell'amministrazione versante (**cf. tabella allegata sub 1**).

Si evidenzia, inoltre, la necessità che gli enti versanti, contestualmente al pagamento, provvedano a trasmettere alla struttura centrale preposta alla gestione dell'Albo - Ufficio ragioneria - la relativa quietanza di versamento. Nelle richieste di rimborso tale adempimento dovrà, pertanto, essere opportunamente rilevato.

Nell'ipotesi in cui, invece, dette quietanze dovessero erroneamente pervenire alle Prefetture in indirizzo, le stesse sono invitate ad inoltrarle tempestivamente alla sopra citata struttura centrale.

Al fine di assicurare, infine, una costante attività di monitoraggio dei crediti ed una tempestiva azione di sollecito in caso di inadempienze, la struttura centrale preposta alla gestione dell'albo provvederà, sulla base dell'avvenuto riscontro delle quietanze di entrata, alla comunicazione trimestrale delle riscossioni alle Prefetture. Qualora non venga riscontrato, entro i tre mesi successivi alla richiesta di rimborso, l'avvenuto versamento da parte dell'ente debitore, la Prefettura procederà al relativo sollecito.

Ove l'inadempimento perduri per oltre sei mesi dalla richiesta iniziale, la Prefettura provvederà alla formale diffida.

Trascorsi, inutilmente, ulteriori tre mesi da tale ultimo invio, gli atti dovranno essere trasmessi alla struttura centrale preposta alla gestione dell'albo (Ufficio contenzioso), la quale, previo ulteriore riscontro del mancato versamento, provvederà ad investire la competente Avvocatura per i provvedimenti conseguenti.

Le Prefetture in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione alle istruzioni sopra riportate, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti *internet* e su quelli delle *ex* sezioni regionali dell'Agenzia.

Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

D. M. 10 gennaio 2013
Il Prefetto

Si confida, inoltre, nella consueta collaborazione di codeste Prefetture nella attuazione delle istruzioni stesse, necessarie, tra l'altro, a consentire la chiusura dei conti correnti bancari e postali intestati, al 31 dicembre 2012, all'ex Agenzia.

Il Prefetto
Dott. Umberto Cimmino

